

STATUTO

CONSORZIO S.A.V.O.

CONSORZIO GESTIONE SERVIZI AUTOPARCO VENETO ORIENTALE

DAL 29.11.2014



STATUTO
del
"CONSORZIO GESTIONE SERVIZI AUTOPARCO VENETO ORIENTALE"
- più brevemente " CONSORZIO S.A.V.O."

TITOLO I
DENOMINAZIONE CONSORZIO - SEDE LEGALE -
DOMICILIAZIONE CONSORZIATI - DURATA CONSORZIO

ART. 1 - DENOMINAZIONE CONSORZIO

Promosso dalle Associazioni di categoria del Veneto Orientale è costituito un Consorzio con attività esterna, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, denominato:

"CONSORZIO GESTIONE SERVIZI AUTOPARCO VENETO ORIENTALE"
più brevemente "CONSORZIO S.A.V.O.".

ART. 2 - SEDE LEGALE

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Portogruaro (Ve), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, agenzie, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune sopra indicato.

Spetta, invece, all'Assemblea straordinaria dei consorziati deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso.

ART. 2 BIS - DOMICILIAZIONE CONSORZIATI

Il domicilio dei consorziati per quanto attiene i loro rapporti con il Consorzio stesso, è quello che risulta dal Libro dei Soci.

E' onere del consorziato comunicare con raccomandata con avviso di ricevimento eventuali variazioni del proprio domicilio.

ART. 3 - DURATA CONSORZIO

La durata del Consorzio è fissata dalla data della sua costituzione sino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemila-trenta). Tale termine potrà essere prorogato una o più volte dall'Assemblea straordinaria dei consorziati.

TITOLO II
SCOPI - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI CONSORZIATI - PAREGGIO DI
BILANCIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

ART. 4 - SCOPI E OGGETTO

Il Consorzio, costituito senza scopo di lucro e con i principi della mutualità, si prefigge di svolgere le seguenti attività:

a) promuovere sistemi di approvvigionamento collettivo di materiale quale carburante, pneumatici, automezzi, lubrificanti, attrezzatura varia ed offrire servizi di varia natura, come ad esempio il rilascio di tessere per l'abbonamento ai pedaggi autostradali, ecc.;

- b) acquisire assunzioni di servizi di trasporto, anche mediante partecipazione a gare d'appalto e raccogliere offerte di commissioni di trasporto da proporre agli autotrasportatori;
- c) acquisire e gestire officine per la riparazione degli auto-mezzi, depositi e distributori di carburanti, compresa l'attività di somministrazione di carburanti e lubrificanti anche a non consorziati, anche mediante la gestione diretta di distributori aperti al pubblico, locali, spazi ed aree di sosta per gli automezzi, per le operazioni di carico, scarico e distribuzione e per tutte le operazioni attinenti l'esercizio dell'autotrasporto;
- d) fornire e gestire, anche con la concessione in affitto, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di qualsiasi tipo e specie con tutti gli annessi servizi;
- e) acquistare e vendere immobili da adibire a sede del Consorzio e da utilizzare per il parcheggio degli automezzi e tutti i servizi inerenti;
- f) informare gli autotrasportatori sulle richieste di trasporto da parte dei vari committenti, effettuare la ricerca di committenti verso i quali possa essere indirizzata l'attività degli autotrasportatori, curare la trattazione e l'acquisizione di ordinativi da ripartire tra gli autotrasportatori, svolgere l'attività di spedizione così come regolata dall'art. 1737 del codice civile (il Consorzio non potrà però in alcun caso svolgere l'attività prevista dall'art. 1741 del codice civile);
- g) stipulare contratti di agenzia per promuovere tra gli auto-trasportatori la conclusione dei contratti attinenti l'esercizio della professione;
- h) curare l'esecuzione di pratiche automobilistiche, l'assistenza tecnica, amministrativa, contabile, la richiesta di certificati, autorizzazioni, concessioni, il compimento di tutte le pratiche connesse con l'esercizio dell'attività di imprenditore autotrasportatore ed in genere lo svolgimento, il disbrigo di tutte le cosiddette pratiche automobilistiche di qualsiasi natura senza alcuna limitazione relativamente a qualunque automezzo davanti a qualsiasi ente od ufficio, che possono occorrere agli autotrasportatori;
- i) promuovere con varie iniziative l'immagine della categoria e dei settori dell'autotrasporto, in sintonia con lo Statuto delle Associazioni di Categoria Artigianale presenti nel territorio;
- j) favorire, promuovere ed istituire qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile e connessa a quelle sopra elencate;
- k) concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche, al fine di concludere accordi con altri enti, organismi; partecipare a società di capitali al fine della realizzazione degli scopi predetti e di compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità.

I consorziati possono conferire mandato al Consorzio per la fatturazione ed incasso, a loro nome e conto, dei servizi e dei trasporti effettuati. Tale servizio è esteso a tutte le imprese operanti nel territorio.

Il Consorzio, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate dalla legge e comunque non nei confronti del pubblico, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto consortile principale.

A tal fine esso potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società o consorzi aventi scopi affini o complementari al proprio, contrarre finanziamenti e mutui, concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili consortili, prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per obbligazioni proprie o di terzi.

Il Consorzio vuole soddisfare l'esigenza dei consorziati di dotarsi di uno strumento organizzativo atto a gestire le attività di cui sopra; di

conseguenza, il Consorzio ribalterà l'eventuale eccedenza tra costi e ricavi di gestione sui consorziati in proporzione alla loro quota di partecipazione, salvo quanto dovuto a o da ciascun consorziato a titolo diverso.

ART. 4 BIS - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI CONSORZIATI

In caso di necessità finanziarie e per consentire al meglio il raggiungimento dell'oggetto sociale, i consorziati, su semplice richiesta dell'organo amministrativo, potranno effettuare versamenti "in conto capitale", proporzionali alle loro quote di partecipazione. Questi versamenti saranno infruttiferi di interessi anche in deroga agli artt. 1224 e 1282 del codice civile non ricorrendo i presupposti della relativa presunzione stabilita dalle disposizioni tributarie vigenti. Essi svolgeranno funzione economico-aziendale di capitale e potranno essere rimborsati ai consorziati, su delibera dell'assemblea ordinaria dei consorziati, soltanto contemporaneamente e nella stessa proporzione in cui sono stati conferiti. All'organo amministrativo è escluso il potere di riconoscere su dette somme compensi di sorta.

I versamenti dei consorziati, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia bancaria e creditizia, potranno essere effettuati al Consorzio anche a titolo di finanziamento, fruttifero o infruttifero.

In tal caso, agli importi versati dai consorziati non è richiesta alcuna proporzionalità tra la somma finanziata e la loro partecipazione al fondo consortile, poiché tali versamenti non concorrono alla formazione del patrimonio netto del Consorzio.

L'organo amministrativo dovrà restituire tali somme ricevute in prestito dai consorziati nei tempi e nei modi preconcordati, liquidando agli stessi consorziati gli interessi, nell'ipotesi di una eventuale fruttuosità dei prestiti concessi al Consorzio, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

ART. 5 - PAREGGIO DI BILANCIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

Il Consorzio non ha scopi di lucro e persegue l'obiettivo economico di un sostanziale pareggio di bilancio.

Per l'intera durata del Consorzio è vietata la distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate; gli eventuali utili verranno reinvestiti secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei consorziati

TITOLO III

NUMERO E REQUISITI DEI CONSORZIATI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE -

-

CATEGORIE DI CONSORZIATI - DIRITTI DEI CONSORZIATI - OBBLIGHI-
DEI CONSORZIATI - PENALITA' - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI
- PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO - DECADENZA -ESCLUSIONE
DEL CONSORZIATO - RECESSO DEL CONSORZIATO -TRASFERIMENTO DI
AZIENDA - NOTIFICAZIONI ED IMPUGNATIVA DELLE-DELIBERAZIONI -
ORGANI CONSORTILI

ART. 6 - NUMERO E REQUISITI DEI CONSORZIATI

Il Consorzio è costituito da un numero illimitato di consorziati, con un minimo di cinque.

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio i seguenti soggetti:

- a) imprese di autotrasporto, regolarmente iscritte all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano il trasporto su strada di cose per conto terzi, che necessitano di usufruire dei servizi erogati dal Consorzio anche in forma non continuativa;
- b) imprese individuali, società di persone e di capitali, consorzi, società consortili, società cooperative regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane o considerate piccole e medie imprese in base alla normativa U.E. vigente;
- c) enti pubblici e privati, associazioni di categoria o società da loro partecipate.

ART. 6 BIS - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota minima di partecipazione al Consorzio è stabilita in euro 51,64 (cinquantuno e sessantaquattro centesimi).

Nessun consorziato può sottoscrivere quote in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'intero ammontare del fondo consortile.

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile, sia per atto tra vivi che mortis causa, salvo il caso di trasferimento dell'azienda consorziata a qualsiasi titolo intervenuto.

ART. 6 TER - CATEGORIE DI CONSORZIATI

I consorziati sono divisi in tre categorie:

- 1) consorziati ordinari;
- 2) consorziati promotori;
- 3) consorziati sostenitori.

Consorziato ordinario è colui che ha sottoscritto una quota di partecipazione.

Conсорziato promotore è colui che ha sottoscritto dieci quote di partecipazione.

Conсорziato sostenitore è colui che ha sottoscritto cinquanta quote di partecipazione.

Si fa eccezione per i consorziati previsti dall'art. 6 punto c) dello statuto, che abbiano aderito al Consorzio prima del 7 aprile 2002, per i quali, al fine dell'assunzione della qualità di "consorziato sostenitore" è sufficiente la sottoscrizione di trenta quote.

Per tutta la durata del consorzio non è consentito il rimborso delle quote di partecipazione, salvo quanto previsto dall'art. 14 in materia di recesso.

ART. 7 - DIRITTI DEI CONSORZIATI

Tutti i consorziati hanno diritto di beneficiare dell'intera attività svolta dal Consorzio, nonché di tutti i servizi dallo stesso erogati, a prescindere dalle quote di fondo consortile possedute.

Per i servizi erogati dal Consorzio, il Regolamento consortile interno potrà affidare al Consiglio di amministrazione la determinazione e l'applicazione di contributi consortili differenziati rispetto alle varie categorie di consorziati.

Ai consorziati è, altresì, riconosciuta la possibilità, nella persona del proprio titolare o rappresentante legale, di partecipare alle attività degli organi sociali, indipendentemente dal numero e dal valore delle quote di fondo consortile possedute.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Tutti i consorziati si obbligano a osservare il presente sta-tuto, nonché il Regolamento consortile interno e le delibera-zioni assunte dagli organi del Consorzio.

I consorziati devono impegnarsi il più possibile a partecipare alle decisioni del Consorzio.

I consorziati sono vincolati a onorare gli impegni assunti dal Consorzio nell'interesse comune e dei singoli consorziati.

I consorziati sono tenuti a partecipare alle spese per il funzionamento del Consorzio e per il conseguimento degli scopi sociali in misura proporzionale al rispettivo numero di quote di partecipazione detenute, nei limiti di legge e del presente statuto.

ART. 9 - PENALITÀ

Nei confronti del consorziato che si sia in qualche modo reso inadempiente nell'osservanza degli obblighi derivanti dallo statuto, dal Regolamento consortile interno e dalle delibera-zioni degli organi sociali, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare l'applicazione di penalità, stabilendone entità e modalità secondo quanto previsto dal Regolamento con-sortile interno.

ART. 10 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

Le imprese e gli enti che intendono essere ammessi al Consorzio debbono presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, indicando il numero di quote di partecipazione che intendono sottoscrivere; devono, altresì, dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del Regolamento consortile interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio accettandole nella loro integrità.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione inappellabilmente e non è tenuto a precisare il moti-vo della eventuale ricusazione. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

Se la domanda di ammissione è accolta, il consorziato ammesso è invitato a provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da eseguirsi a mezzo lettera raccomandata, a:

- 1) versare l'importo della quota o delle quote del fondo con-sortile;
- 2) versare la somma dovuta a titolo di tassa di ammissione, determinata a cura del Consiglio di amministrazione, che non potrà mai essere rimborsata al consorziato.

L'iscrizione del nuovo consorziato nel Libro dei Soci avverrà solamente dopo che tali versamenti risulteranno integralmente eseguiti.

Nel caso di inadempimento anche di uno solo di tali obblighi la domanda di ammissione si intenderà come non presentata e le somme eventualmente già versate saranno dal Consorzio definitivamente acquisite a titolo di penalità.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO

La qualità di consorziato si perde per decadenza di diritto, esclusione e recesso.

Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di Consorzio per nuova ammissione, decadenza di diritto, esclusione, recesso e trasferimento di azienda, devono essere iscritte nel Libro soci a cura del Consiglio di amministrazione.

ART. 12 - DECADENZA

Si ha decadenza di diritto del consorziato, qualora si verificano uno degli eventi qui di seguito descritti:

- 1) il consorziato abbia perduto anche uno solo dei requisiti imprenditoriali che legittimano la sua partecipazione al Consorzio;
- 2) sia intervenuta nei confronti dell'impresa consorziata la dichiarazione di fallimento o l'inizio di altra procedura concorsuale, ivi compresi l'amministrazione controllata e il concordato stragiudiziale.

La decadenza di diritto viene dichiarata dal Consiglio di amministrazione, che si attiverà su istanza del medesimo consorziato ovvero di terzi interessati.

La dichiarazione di decadenza di diritto produce l'effetto dell'immediato scioglimento del contratto consortile nei confronti del consorziato dichiarato decaduto.

Al consorziato dichiarato decaduto, non spetta il rimborso delle quote di partecipazione al fondo consortile che saranno acquisite dal Consorzio a riserva del patrimonio netto.

ART. 13 - ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

L'esclusione dal Consorzio può essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, quando il consorziato:

- 1) non osservi le disposizioni dello statuto, del Regolamento consortile interno e le deliberazioni degli organi sociali del Consorzio;
- 2) si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome e per conto del Consorzio;
- 3) danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo gli interessi del Consorzio.

Al consorziato dichiarato escluso non spetta il rimborso delle quote di partecipazione al fondo consortile che saranno acquisite dal Consorzio a riserva del patrimonio netto.

ART. 14 - RECESSO DEL CONSORZIATO

Il consorziato può recedere dal Consorzio per giusta causa, a mezzo di sua richiesta motivata inviata al Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consiglio di amministrazione deciderà in maniera insindacabile se il recesso è giustificato da giusta causa; in questo caso il recesso diviene efficace dal giorno della delibera consiliare con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

Il consorziato receduto per giusta causa ha diritto al rimborso della quota o delle quote di partecipazione al fondo consortile che saranno liquidate al valore nominale risultante dal bilancio relativo all'esercizio nel quale la richiesta di recesso è stata approvata e deliberata dal Consiglio di amministrazione; dovranno essere restituiti al consorziato receduto per giusta causa anche gli eventuali finanziamenti, conferimenti ovvero qualsiasi altro versamento effettuato dal consorziato a favore del Consorzio, esclusa la tassa di ammissione eventualmente pagata.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il recesso del consorziato, anche in assenza di giusta causa, su sua domanda scritta da far pervenire all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la quota o le quote di partecipazione al fondo consortile del consorziato receduto non verranno rimborsate e saranno acquisite dal Consorzio a riserva del patrimonio netto.

Il recesso, in assenza di giusta causa, avrà effetto dall'esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la delibera consiliare, ma il consorziato receduto non sarà tenuto ad alcun conferimento deliberato dagli organi del Consorzio in data successiva al ricevimento della raccomandata a.r. di cui sopra.

ART. 15 - TRASFERIMENTO DI AZIENDA

In caso di trasferimento di azienda, sia per atto tra vivi che per mortis causa, è previsto il subentro nel contratto di Consorzio a condizione che:

- 1) il nuovo titolare sia in possesso di tutti i requisiti imprenditoriali richiesti per l'ammissione in qualità di nuovo consorziato;
- 2) il Consiglio di amministrazione deliberi favorevolmente il subingresso del nuovo titolare nel contratto di Consorzio.

ART. 16 - NOTIFICAZIONI ED IMPUGNATIVA DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni relative alla decadenza di diritto, all'esclusione e al recesso dei consorziati e, nel caso di trasferimento di aziende, al non subingresso del nuovo titola-re, debbono essere comunicate dall'organo amministrativo agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data delle deliberazioni adottate.

TITOLO IV

ORGANI CONSORTILI

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

DELL'ASSEMBLEA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO - VERBALE

ASSEMBLEARE - ASSEMBLEA ORDINARIA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA -

ART. 17 - ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea del Consorzio;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Sindacale.

ART. 18 - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

L'assemblea del Consorzio è ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto di intervento in assemblea e di voto i consorziati che risultano iscritti nel Libro dei Soci.

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano la universalità dei consorziati e le loro deliberazioni, che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina sempre, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non consorziato e occorrendo uno o più scrutatori, scelti anche tra i non consorziati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti,

dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare risultati delle votazioni.

L'Assemblea dei consorziati può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati. In questo caso l'Assemblea dovrà rispettare e dare atto nei relativi verbali delle seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- 5) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai consorziati al loro domicilio risultante dal Libro dei Soci.

L'assemblea è convocata, altresì, quando ne faccia domanda scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno 1/3 (un terzo) dei consorziati aventi diritto al voto.

In tal caso la convocazione deve essere eseguita da parte del Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso di convocazione deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorzio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

Anche in assenza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero fondo consortile e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 20 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ciascun consorzio ha diritto ad un voto per ogni quota di fondo consortile dallo stesso detenuta.

E' ammessa la delega tra consorziati aventi diritto di voto, ed eventualmente a loro dipendenti o collaboratori familiari, a condizione che il delegato non ricopra incarichi sociali.

Ciascun consorziato non può rappresentare più di un altro consorziato.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e devono essere conservate agli atti del Consorzio.

L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei consorziati astenuti e dissenzienti.

ART. 20 BIS - VERBALE ASSEMBLEARE

Le deliberazioni assunte dall'assemblea debbono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale assembleare viene redatto da un notaio.

Il verbale, deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il fondo consortile rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei consorziati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nell'apposito libro sociale.

ART. 21 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro i termini previsti dal presente statuto.

All'Assemblea ordinaria dei consorziati spetta:

- 1) approvare il bilancio consuntivo relativo a ciascun esercizio sociale;
- 2) nominare e revocare i componenti del Consiglio di amministrazione; nominare i sindaci e il Presidente del collegio sindacale;
- 3) determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 4) deliberare sulla esclusione dei Consorziati prevista dall'art. 13 dello statuto;
- 5) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) approvare il Regolamento consortile interno e le sue modificazioni;
- 7) deliberare sulle operazioni di investimento e sulle alienazioni riguardanti beni immobili il cui valore sia d'importo superiore a 50.000 (cinquantamila) euro;
- 8) deliberare sugli altri argomenti attinenti alle finalità del Consorzio, rimessi alla sua competenza dalla legge, dallo statuto, dal regolamento consortile interno e sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione o da coloro che ne hanno chiesto la convocazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazioni costituenti il fondo consortile.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del fondo consortile rappresentato dai consorziati partecipanti.

L'assemblea ordinaria, regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 22 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria dei consorziati delibera su:

- 1) le modificazioni dello statuto;
- 2) la nomina e i poteri del liquidatore o dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 3) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei consorziati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione costituenti il fondo consortile.

In seconda convocazione, essa è validamente costituita con la partecipazione di qualunque sia la parte di fondo consortile rappresentato dai consorziati partecipanti.

L'Assemblea straordinaria, regolarmente costituita in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote del fondo consortile, mentre in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote del fondo consortile.

Restano, comunque, salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO - COMPENSO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 23 - AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

L'amministrazione del Consorzio è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti, variabile da tre a sette, che devono essere scelti tra i consorziati ovvero tra i rappresentanti legali delle imprese consorziate e che sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei consorziati, che ne determina preventivamente il numero.

Coloro che si candidano alla carica di amministratore dovranno informare preventivamente l'Assemblea ordinaria dei consorziati delle loro partecipazioni in altri consorzi, società cooperative od altri enti, aventi finalità analoghe, affini, complementari o concorrenziali al Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per 3 esercizi; i componenti del Consiglio di amministrazione possono essere rieletti, salvo revoca da parte dell'assemblea dei consorziati e/o dimissioni.

La carica di amministratore scade alla data dell'Assemblea avente ad oggetto l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione della carica di amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria dei consorziati. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria dei consorziati.

Se, per dimissioni od altre cause, nel corso di un esercizio viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, gli altri decadono dalla carica automaticamente; l'intero Consiglio di Amministrazione s'intende scaduto e dovrà convocarsi d'urgenza l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

ART. 23 BIS - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce sia presso la sede del Consorzio, sia altrove purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente può consentire, con l'accordo unanime degli amministratori e dei sindaci intervenuti, la partecipazione alla riunione ed alle deliberazioni di uno o più amministratori mediante idoneo collegamento in video/audio conferenza, purché il Presidente ed il Segretario siano nello stesso luogo e a ciascuno dei partecipanti sia permesso di individuare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione, e sia loro consentito di visionare o ricevere documentazione riguardante la riunione o poterne trasmettere.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco, e nei casi d'urgenza con telegramma o a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione, al numero di utenza previamente comunicato da ciascun membro, da spedirsi almeno due giorni prima.

In difetto delle formalità suddette, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i componenti del collegio sindacale.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Delle sedute del Consiglio, viene redatto, a cura del Segretario, verbale che ne certifica le deliberazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei consorziati, elegge nella prima riunione tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

La firma del Vice-Presidente fa fede dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare, entro limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad alcuni dei suoi componenti, o ad un Amministratore delegato con poteri di firma.

L'organo amministrativo può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, stabilendo poteri e compensi.

ART. 23 TER - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei consorziati.

ART. 24 - PRESIDENTE

Il Presidente vigila che tutta l'attività consortile sia svolta in conformità agli interessi del Consorzio; provvede inoltre:

- 1) all'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi sociali del Consorzio;
- 2) all'istruttoria e alla preparazione delle iniziative del Consorzio;
- 3) alla determinazione e liquidazione delle spese per l'ordinario funzionamento del Consorzio;
- 4) a svolgere ogni altra attività ad esso demandata dall'assemblea e/o dal Consiglio di amministrazione, esercitando i poteri relativi conferitigli.

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione su tutte le iniziative intraprese e sulle principali operazioni di gestione svolte dal Consorzio.

ART. 24 BIS - RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

La firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi, sia sostanziale che processuale, spettano, con firma libera e individuale, o al Presidente del Consiglio di amministrazione o agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti della delega loro conferita.

E' facoltà, pertanto, del rappresentante legale promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 24 TER - COMPENSO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Assemblea ordinaria dei consorziati delibera i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione; può, altresì, determinare un importo complessivo annuo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Tali compensi resteranno invariati sino a nuova diversa deliberazione dell'assemblea.

Gli amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea ordinaria dei consorziati può inoltre riconoscere ed assegnare agli amministratori anche un'ulteriore indennità, da erogarsi all'atto della cessazione della carica di Amministratore.

Questa indennità verrà corrisposta alla scadenza del mandato di Amministratore, per dimissioni, revoca o decesso del medesimo.

TITOLO VI

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE - POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

ART. 25 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Amministrazione del Consorzio è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, funzionanti a norma di legge.

Esso è nominato dall'assemblea ordinaria dei consorziati, anche fra non consorziati, per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente del Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea ordinaria dei consorziati, deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 26 - POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice civile ed esercita anche il controllo contabile sul Consorzio.

TITOLO VII

REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO - FONDO CONSORTILE - RISERVE DEL PATRIMONIO NETTO - FONDO INVESTIMENTO/INIZIATIVE - RESPONSABILITA' - ESERCIZIO SOCIALE

ART. 27 - REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO D' ESERCIZIO

L'organo amministrativo deve redigere il bilancio d'esercizio a norma di legge, e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei consorziati.

Il bilancio deve essere approvato dai consorziati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 28 - FONDO CONSORTILE - QUOTE DEI CONSORZIATI

Il fondo consortile è destinato a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.

I diritti di partecipazione dei consorziati al fondo consortile sono determinati in proporzione alle quote del valore nominale di euro 51,64 (cinquantuno e sessantaquattro centesimi) ciascuna da ciascuno sottoscritte. Il fondo consortile risulta variabile e potrà essere accresciuto per il valore nominale delle quote sottoscritte dai nuovi consorziati.

ART. 29 - FONDO CONSORTILE - PATRIMONIO NETTO

Le riserve del patrimonio netto comprendono:

- 1) gli eventuali contributi erogati in conto capitale dallo Stato, dalla Regione Veneto, dagli enti pubblici e pubbliche amministrazioni, da Associazioni private o privati;
- 2) i lasciti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo;
- 3) i contributi straordinari, i versamenti effettuati a qualsiasi titolo da parte dei consorziati, terzi o enti privati e pubblici, salvo quanto previsto dal superiore articolo 4-bis;
- 4) gli eventuali utili, i versamenti volontari, le eventuali tasse di ammissione versate dai consorziati, le quote di partecipazione non rimborsate ai consorziati decaduti di diritto, esclusi o receduti senza giusta causa;
- 5) qualsiasi altra voce accantonata a riserva del patrimonio netto a seguito di apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei consorziati.

Il fondo consortile, ivi comprese le riserve di patrimonio netto, non potranno mai essere ripartiti tra i consorziati per l'intera durata del Consorzio, ad esclusione delle riserve previste dall'art. 4-bis del presente statuto.

ART. 30 - FONDO INVESTIMENTO/INIZIATIVE

Ai sensi dell'art. 7 della legge 21 Maggio 1981, n° 240, l'assemblea ordinaria dei consorziati potrà deliberare l'accantonamento di eventuali utili di bilancio ad un apposito fondo di bilancio vincolato alla

realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto consortile.

ART. 31 - RESPONSABILITÀ

Per le obbligazioni consortili risponde unicamente il Consorzio con il suo patrimonio.

ART. 32 -ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare: inizia cioè il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VIII

**REGOLAMENTO CONSORTILE INTERNO - MODIFICHE STATUTARIE -
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIRETTORE - SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE - RECAPITI E COMUNICAZIONI - NORMA DI RINVIO**

ART. 33 - REGOLAMENTO CONSORTILE INTERNO

Il Consiglio di amministrazione può predisporre ed aggiornare un apposito regolamento consortile interno contenente disposizioni atte a disciplinare il funzionamento, l'esecuzione e l'attuazione del presente statuto e del contratto consortile.

Il regolamento consortile interno e le sue modificazioni dovranno essere approvate dall'assemblea ordinaria dei consorziati.

ART. 34 - MODIFICHE STATUTARIE

Ogni modifica del presente statuto, approvata dall'assemblea straordinaria dei consorziati, dovrà essere comunicata alla Giunta della Regione Veneto.

ART. 35 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIRETTORE

Il Consorzio al fine di conseguire i propri scopi si potrà articolare in una struttura organizzativa (uffici) tale da assicurare gli adempimenti operativi necessari.

Per sovraintendere e coordinare l'attività della struttura organizzativa del Consorzio, il Consiglio di amministrazione potrà nominare un Direttore, determinandone le attribuzioni e i poteri.

ART. 36 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall'assemblea straordinaria dei consorziati con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino almeno 3/5 (tre quinti) delle quote costituenti il fondo consortile.

I liquidatori del Consorzio sono nominati dall'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento del medesimo e che determina obblighi e poteri, fermi restando quelli previsti dalla legge.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio, dopo il pagamento di tutte le passività e dedotte le quote di fondo consortile effettivamente versate dai consorziati, sarà devoluto, per la quota relativa ai contributi versati al Consorzio dalla Regione Veneto e da altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni secondo le modalità che la Giunta Regionale del Veneto fisserà in proposito.

Le eventuali passività saranno sopportate da tutti i consorziati in proporzione al valore delle quote di partecipazione possedute.

ART. 36 BIS - RECAPITI E COMUNICAZIONI

Ai fini dei presenti patti consortili, tutte le comunicazioni dirette ai singoli consorziati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun consorziato risultante dal libro dei Soci.

Nel libro dei Soci devono essere indicati l'indirizzo, il numero di telefax e l'indirizzo e-mail.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di amministrazione, che provvederà ad annotarla nel libro dei Soci.

Resta a carico di ogni singolo consorziato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Tutte le modalità di comunicazione previste nel presente statuto possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario, che verrà controfirmata per ricevuta.

ART. 37 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento al Codice civile e alle disposizioni di legge in materia di Consorzi con attività esterna.

Firmato: BELLOMO GIOVANNI, dr. ANTONIO MICHIELAN, notaio (L.S.)